



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2049**

Prot. n. 74/07 D327

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento -
Approvazione delle modificazioni degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche

Il giorno **21 Settembre 2007** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con D.P.R. 15 febbraio 2006 è stato reso esecutivo il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento (P.G.U.A.P.) previsto dall'art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, predisposto ed adottato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto –Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche". Il Decreto di resa esecutività del Piano è entrato in vigore l'8 giugno 2006.

Detto piano, in virtù della sua valenza di Piano di bacino di rilievo nazionale disposta dal D.Lgs. n. 463/99 (art. 2, comma 1, lettera d), contiene anche, al capo IV delle proprie Norme di attuazione, la disciplina delle aree a rischio idrogeologico, che per sua natura assume specifica rilevanza anche sotto il profilo urbanistico.

Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione di protezione del territorio e prevenire quanto più possibile la sua esposizione al rischio, la Giunta provinciale di Trento ha recentemente deliberato l'adozione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Provinciale (PUP), che contiene notevoli innovazioni riguardanti la normativa relativa alla pericolosità idrogeologica.

Questa nuova disciplina ha tratto spunto dall'impianto normativo vigente per le aree a rischio, introducendo tuttavia rispetto ad esso alcuni nuovi elementi legati alle più recenti metodologie di studio e di rappresentazione dei fenomeni idrogeologici che la Giunta provinciale ha definito per la redazione delle Carte della pericolosità.

Considerato che la normativa delle aree a rischio idrogeologico per propria intrinseca natura, deve essere armonizzata con quelle a pericolosità idrogeologica, si rende ora necessario aggiornare anche le disposizioni in materia di rischio idrogeologico, al fine di evitare disomogeneità normative e per allineare i due citati strumenti (P.G.U.A.P. e PUP) alle nuove strategie delineate per la prevenzione e per la protezione rispetto ai dissesti idrogeologici.

Per effettuare le modifiche richieste alla normativa del rischio idrogeologico del P.G.U.A.P si è quindi dato corso a quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., che si riportano integralmente di seguito:

“3. La Provincia può apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o ai relativi piani stralcio, in osservanza delle procedure semplificate di cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del piano e non comportino variazioni significative al governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;

b) le modificazioni e le integrazioni presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili al di fuori del territorio provinciale o riguardino le norme di piano.

4. Per le finalità del comma 3, la Provincia convoca preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano un rappresentante del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di ciascuna Autorità di bacino territorialmente interessata e delle Regioni Veneto e Lombardia nonché della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del piano.”

In ottemperanza a tali disposizioni il Presidente della Provincia con nota dd. 30 luglio 2007, prot. 4459/07/D327, successivamente integrata con nota dd. 27/08/2007 prot. n. 5014/07/D327, ha convocato la suddetta conferenza di servizi, che si è svolta lo scorso 6 settembre 2007 presso la sede della Provincia.

Nell'ambito della conferenza si è riscontrata innanzitutto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., riconoscendo, pertanto, applicabile la procedura semplificata, così come prevista dal comma 4 del medesimo articolo.

La conferenza ha preso in esame la proposta di modifiche, trasmessa dalla Provincia con le citate note di convocazione, esprimendo, dopo ampia discussione, che ha riguardato anche altre parti dell'articolato, parere favorevole all'unanimità dei presenti sulle modifiche degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche secondo il testo allegato al verbale della seduta dd. 6 settembre 2007, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. spetta ora alla Provincia l'approvazione di dette modifiche, che riguardano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 (Interventi consentiti nelle aree R4), il comma 1 dell'articolo 17 (Interventi consentiti nelle aree R3), il comma 1 dell'articolo 19 (Modifica delle aree a rischio), il comma 1 dell'articolo 21 (Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) e il comma 4 dell'articolo 32 (Ambiti fluviali di interesse idraulico) delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., il cui testo è riportato nell'Allegato B) “Modifiche alle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'articolo 3, comma 8, delle stesse norme di attuazione del P.G.U.A.P. dispone, inoltre, che la deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dei commi da 3 a 7 sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e che entri in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

In relazione alla rilevanza di tali modifiche sotto il profilo urbanistico e territoriale si ritiene opportuno garantire la più ampia diffusione delle modifiche stesse, che si approvano con il presente provvedimento, anche mediante la redazione di un testo coordinato delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. da parte del Dipartimento protezione civile e tutela del territorio, che sarà trasmesso ai Comuni e agli altri soggetti interessati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

visti gli atti citati in premessa, e in particolare:

- il D.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica”;
- il d.P.R. 15 febbraio 2006 “Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche” e in particolare l’art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche;
- il verbale della seduta dd. 6 settembre 2007 della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 3, comma 3, delle Norme di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di prendere atto che la conferenza di servizi, prevista dall’articolo 3, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, tenutasi in data 6 settembre 2007, nel riscontrare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 3, ha riconosciuto applicabile la procedura semplificata e ha espresso all’unanimità dei presenti parere tecnico favorevole in relazione alle modifiche di cui al successivo punto 2, secondo quanto riportato nel verbale della seduta stessa, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, le modifiche delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, reso esecutivo con il D.P.R. 15 febbraio 2006, che riguardano i commi 1 e 2 dell’articolo 16 (Interventi consentiti nelle aree R4), il comma 1 dell’articolo 17 (Interventi consentiti nelle aree R3), il comma 1 dell’articolo 19 (Modifica delle aree a rischio), il comma 1 dell’articolo 21 (Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) e il comma 4 dell’articolo 32 (Ambiti fluviali di interesse idraulico), il cui testo è riportato nell’Allegato B) “Modifiche alle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, come previsto dall’articolo 3, comma 8, delle Norme d’attuazione del Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche, e di trasmettere la stessa deliberazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
4. di dare atto che le modifiche di cui al punto 2. del presente provvedimento entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle Norme d’attuazione del Piano Generale di Utilizzazione della Acque Pubbliche;

5. di incaricare il Dipartimento protezione civile e tutela del territorio di dare la più ampia diffusione delle modifiche di cui al punto 2. del presente provvedimento, anche mediante la redazione di un testo coordinato delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., da trasmettersi ai Comuni e agli altri soggetti interessati.

AT - SPE